

Allegato "A" al repertorio n. 39.740/12.875

**STATUTO DELLA "FONDAZIONE
DEL SANTUARIO DELLA MADONNINA DI VEROLENGO - ETS"**

* * * *

ART. 1 - DENOMINAZIONE

Nell'ambito del relativo modello organizzativo disciplinato dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017) e dal Codice Civile, è costituita dalla Parrocchia di San Giovanni Battista di Verolengo e dai Signori Valerio D'Amico, Luca Giordanese e Serena Ponzetto una Fondazione denominata: **"FONDAZIONE DEL SANTUARIO DELLA MADONNINA DI VEROLENGO - ETS"**, siglabile anche **"FONDAZIONE SMV - ETS"**.

ART. 2 – SEDE LEGALE

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Verolengo (TO), quale risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva e principale delle seguenti attività di interesse generale, quali individuate dall'art. 5 Codice del Terzo Settore:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art. 5, lett. f), del CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, lett. i), del CTS);
- alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5, lett. q), del CTS);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, lett. v), del CTS).

In particolare, lo scopo della Fondazione è quello di:

- organizzare e promuove direttamente o indirettamente ogni iniziativa assistenziale, caritativa, culturale ed educativa, atta a destare l'attenzione ed il sostegno anche economico di persone, imprese, enti pubblici e privati di qualsiasi genere, verso le necessità e le condizioni di vita dei poveri del mondo;
- promuovere e sostenere attività di assistenza e di ricerca-intervento sociali, volte a ridurre o eliminare situazioni di emarginazione, marginalità e devianza minorile, in stretta operatività con la rete dei servizi sociali territoriali;
- programmare ed organizzare manifestazioni culturali, artistiche, sportive e ricreative, pellegrinaggi, spettacoli e concerti, viaggi di studio, incontri di carattere religioso e culturale in Italia e all'estero;
- riconosce il valore del volontariato come espressione originale del principio di solidarietà che si esprime nella libera attività di persone che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti.
- coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti aventi scopo uguale,

affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;

- promuovere, anche tramite apposite iniziative ed istituti, l'istruzione e la formazione spirituale, culturale e professionale della popolazione, in relazione agli scopi della Fondazione;

- avviare e gestire, direttamente o indirettamente, case di accoglienza e comunque iniziative nel settore ricettivo turistico-alberghiero, sia per realizzare nuove unità produttive sia per ampliare, ammodernare, ristrutturare, riconvertire, riattivare o trasferire unità già esistenti.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE E RACCOLTA FONDI

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3 del presente statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a esse e secondo i criteri e i limiti di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, di cui all'art. 7, co. 1 e 2, del Codice del Terzo Settore, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alla normativa prevista per gli enti del Terzo Settore.

ART. 5 – PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto dal fondo di dotazione e da quello di gestione.

Il fondo di dotazione è costituito dalla somma conferita in sede di costituzione della Fondazione ed è incrementabile mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili quali elargizioni e contributi da parte di enti pubblici o privati e persone fisiche per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione, nonché dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio direttivo della Fondazione delibererà di destinare a incrementare il patrimonio.

Nel tempo, detto fondo non deve essere inferiore al minimo così come previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore o ad altro importo previsto in materia.

Il fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Sostenitori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili e immobili, materiali nonché immateriali, acquistati dalla Fondazione o che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione.

Ai sensi dell'art. 8 co. 2, del Codice del Terzo Settore, alla Fondazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Sostenitori, Amministratori e altri componenti degli organi sociali nonché a lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

La Fondazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 3 (tre) Consiglieri, di cui:

- uno, che assume di diritto la carica di Presidente del Consiglio stesso e, così, della Fondazione, in persona del Parroco pro tempore della Parrocchia di San Giovanni Battista di Verolengo o da suo delegato stabile;

- uno nominato dal Fondatore signor Valerio D'Amico;

- uno nominato, di comune accordo, dai Fondatori signori Luca Giordanese Luca e Serena Ponzetto.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Se viene a mancare per decorso del termine, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa un Consigliere, alla sua sostituzione si provvederà come sopra indicato, secondo le indicate rispettive nomine.

Qualora i Fondatori non potessero o volessero più nominare i Consiglieri, alla loro nomina e sostituzione provvederanno direttamente i Consiglieri rimasti in carica.

I Fondatori non hanno alcuna attribuzione di governo, indirizzo o amministrazione della Fondazione se non a mezzo dei Consiglieri dagli stessi nominati.

Si applica l'art. 2382 del Codice Civile per le cause di ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri.

Le cariche sono gratuite ed ai Consiglieri spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione in ragione dell'ufficio, solo se documentate e previamente autorizzate dal Consiglio.

ART. 7 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo provvede all'amministrazione e gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, il Consiglio:

- attua le finalità della Fondazione, definendo obiettivi, piani e programmi;

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua i settori di attività della Fondazione;
- nomina l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- è tenuto formare e approvare ogni anno il bilancio preventivo, entro il mese di dicembre di ogni anno, e il bilancio d'esercizio;
- approva eventuali regolamenti relativi alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, di servizio interno e amministrativi;
- delibera sulla responsabilità dei suoi componenti e promuove l'azione di responsabilità;
- determina i contratti da stipularsi e le loro condizioni;
- nomina e revoca gli impiegati e salariati;
- delibera su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione e gestione del patrimonio, delle rendite, entrate e cespiti della Fondazione;
- delibera, con il voto favorevole di tutti i suoi componenti, (i) le modifiche del presente statuto, eventualmente anche dello scopo della Fondazione, quando esso è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, allontanandosi il meno possibile dalla volontà dei Fondatori, nonché (ii) lo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione della Fondazione e (iii) la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti di sua competenza attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio.

Il Consiglio potrà peraltro delegare per singoli atti uno o più dei suoi componenti nonché terzi anche estranei ma in quest'ultimo caso a mezzo apposita procura.

ART. 8 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta scritta motivata di due componenti, a mezzo posta elettronica o con qualunque altro mezzo idoneo alla tempestiva e sufficiente informazione di tutti, inviato almeno 5 giorni prima della convocazione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché siano rispettati i principi del contraddittorio e buona fede.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

ART. 9 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La carica di Presidente del Consiglio direttivo è assunta di diritto dal Parroco pro tempore della Parrocchia di San Giovanni Battista di Verolengo o da un suo delegato stabile.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- convoca, presiede e dirige le adunanze del Consiglio direttivo;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni quando non ne sia dato speciale incarico a qualcuno degli Amministratori;
- sottoscrive la corrispondenza e sorveglia la tenuta dei registri e l'andamento degli affari;
- provvede all'osservanza delle leggi e regolamenti, all'adempimento dei legati, al pagamento delle spese stanziare in bilancio con l'emissione dei relativi mandati;
- procede alle verifiche di cassa in presenza del Tesoriere, facendone risultare lo stato per atto verbale da rassegnare all'amministrazione;
- vigila che siano formati e approvati il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entro i termini previsti dal presente statuto;
- sospende in caso di urgenza gli impiegati, riferendone subito al Consiglio;
- prende in caso di urgenza tutte le misure conservative, salvo informare subito il Consiglio e sottopone al medesimo la relativa ratifica.

Il Consiglio può nominare fra i suoi componenti un Vicepresidente, su designazione dei Fondatori, esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 10 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro 60 giorni dalla scadenza dell'esercizio finanziario, il Consiglio direttivo redige e approva il bilancio di esercizio, in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, se obbligatorio, il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione, non avendo scopo di lucro, non può distribuire utili, e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, né direttamente né indirettamente.

ART. 11 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo, salva diversa disposizione di legge, è composto da un solo membro effettivo.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i., qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, del Codice del Terzo Settore la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo

di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove ne sia obbligatoria la redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

La Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro quando siano superati i limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, salvo che la revisione non sia già esercitata dall'Organo di controllo.

In particolare, il soggetto che esercita la revisione legale dei conti:

- dà parere, se richiesto, al Consiglio direttivo su ogni questione relativa alla situazione patrimoniale o alla gestione economico finanziaria di esercizio;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali;
- esprime il suo parere mediante apposita relazione sul bilancio preventivo e consuntivo;
- effettua verifiche di cassa.

Il soggetto che esercita la revisione legale dei conti ha la facoltà di assistere alle sedute del Consiglio direttivo.

L'Organo di Controllo e l'eventuale soggetto che esercita la revisione legale dei conti durano entrambi in carica 3 anni e possono essere rieletti.

ART. 12 – ORGANO CONSULTIVO

La Fondazione si dota di un organo consultivo, composto di 7 (sette) membri, che durano in carica 12 mesi e sono rieleggibili.

La nomina avviene entro il 20 gennaio di ogni anno.

I membri sono così nominati:

- uno dal priore della Confraternità di San Michele,
- uno dal priore della Confraternità della Santissima Trinità,
- uno dal priore del Santuario della Madonnina,
- uno dal priore della Cappella di Santa Margherita,
- uno dal priore della Chiesa di San Giovanni Battista
- due dal Parroco pro tempore in rappresentanza della Caritas e dell'Oratorio.

In caso di mancata nomina di uno o più membri vi provvederà il Consiglio direttivo.

L'organo consultivo non ha potere decisionale ed ha il compito di supportare la Fondazione sottoponendogli progetti o iniziative che ritiene funzionali al raggiungimento degli obiettivi della stessa.

L'organo consultivo:

- nomina un Presidente e un segretario tra i suoi membri;
- è convocato, almeno una volta all'anno, su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta motivata di due componenti, a mezzo posta elettronica o con qualunque altro mezzo idoneo alla tempestiva e sufficiente informazione di tutti, inviato almeno 5 giorni prima della convocazione;

- è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Delle riunioni dell'organo consultivo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 13 - LIBRI DELLA FONDAZIONE

Oltre alle scritture obbligatorie per legge, sono tenuti a cura del Consiglio direttivo:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio stesso;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo consultivo;
- il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo.

ART. 14 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto con deliberazione del Consiglio direttivo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

ART. 15 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre disposizioni, anche non di fonte legislativa, in materia di Fondazioni.

In originale firmato:

VALERIO D'AMICO

GIORDANESE LUCA

SERENA PONZETTO

GABRIELE COGGIOLA

CHIOTTI MICAELA

PATRIZIA TASSONE - testimone

ALESSIA BEGGIO - testimone

GIANDOMENICO BONITO - Notaio.